



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ufficio del Procuratore

Largo G. Giardino, n. 4, 21052 Busto Arsizio (VA) - TEL. 0331-621657 444 – FAX 0331-632983
email: gianluigi.fontana@giustizia.it - pec: procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

PROT. N. 48/2017

Busto Arsizio, 12 gennaio 2017

OGGETTO: ripristino del Giudice di Pace di Legnano, con decorrenza 2 gennaio 2017 – prima direttiva in materia penale

Al Procuratore Aggiunto
Ai Sostituti e alle loro Segreterie
Ai Direttori Amministrativi
All'Ufficio Ricezione e Iscrizione Atti
All'Ufficio Giudice di Pace
Agli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario
e, per conoscenza,
Al Presidente Vicario del Tribunale di Busto Arsizio
Al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Busto Arsizio
Agli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario
Ai Sindaci dei Comuni di
ARCONATE
BUSCATE
BUSTO GAROLFO
CANEGRATE
CASTANO PRIMO
CERRO MAGGIORE
DAIRAGO
LEGNANO
MAGNAGO
NOSATE
PARABIAGO
RESCALDINA
ROBECCHETTO CON INDUNO
SAN GIORGIO SU LEGNANO
SAN VITTORE OLONA
TURBIGO
VANZAGHELLO
VILLA CORTESE
Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano
Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Al Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio



1. Il ripristino del Giudice di Pace di Legnano

Con decreto 27 maggio 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, è stato ripristinato, **con decorrenza 2 gennaio 2017**, l'Ufficio del Giudice di Pace di Legnano.

Con decreto del 28 settembre 2016, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Giustizia, n. 21 del 15 novembre 2016, è stato determinato l'organico dell'Ufficio.

I Comuni di competenza sono quelli del precedente Giudice di Pace, soppresso con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ed indicati in indirizzo.

I 18 Comuni indicati rientrano nella competenza del Tribunale di Busto Arsizio.

La Procura competente, quindi, rimane quella di Busto Arsizio.

Il registro informatico - lato Procura - è unico, sia per il Giudice di Pace di Busto Arsizio, sia per il Giudice di Pace di Legnano.

2. I reati commessi dal 2 gennaio 2017

Le richieste di archiviazione, le citazioni a giudizio e le presentazioni immediate al giudice, per i reati commessi dal 2 gennaio 2017 in uno dei diciotto comuni sopra menzionati, andranno trasmesse al Giudice di Pace di Legnano.

Analogamente, il ricorso immediato al Giudice, previsto dall'art. 21 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, andrà depositato al Giudice di Pace di Legnano.

Nel registro informatico REGEWEB, lato Procura, la trasmissione avverrà selezionando il campo "Giudice di Pace Legnano" e **non** il diverso campo "Giudice di Pace ex Legnano".

La numerazione - dal lato Procura - resterà progressiva; a tale unica numerazione corrisponderanno due distinte numerazioni progressive dei due Giudici di Pace di Busto Arsizio e di Legnano.

3. I reati commessi prima del 2 gennaio 2017

Sono in corso riunioni con il Presidente del Tribunale, il Presidente della Sezione Penale e i Giudici di Pace per una soluzione condivisa del problema se sia applicabile anche ai Giudici di Pace ripristinati, la norma prevista dall'art. 5, comma 3 *bis*, del Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 156 *Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*. (GU Serie Generale n.213 del 12-9-2012 - Suppl. Ordinario n. 185).

L'art. 5, comma 3 *bis*, sopra citato:

- è stato introdotto dall'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 *Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari* (GU Serie Generale n.48 del 27-2-2014 - Suppl. Ordinario n. 16);
- prevede che, a seguito del riordino degli Uffici dei Giudici di Pace, *si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155* (riguardanti i Tribunali e le loro Sezioni Distaccate).

I commi 2 *bis* e 2 *ter* dell'art. 9 del Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n. 155 (che riguarda i Tribunali) sono stati introdotti dall'art. 8 dello stesso Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14.

Tali commi prevedono che:

2-*bis*. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. **I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.**



2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'articolo 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale.

L'applicazione dell'art. 5 comma 3 bis comporterebbe quindi:

- a) che, per i reati commessi prima del 2 gennaio 2017 e per cui l'acquisizione o il pervenimento (direttamente dalla Procura o dalla Polizia Giudiziaria) sia già avvenuta sino al 1° gennaio 2017, rimarrebbe competente il Giudice di Pace di Busto Arsizio;
- b) che, per i reati commessi prima del 2 gennaio 2017 e per cui l'acquisizione o il pervenimento (direttamente dalla Procura o dalla Polizia Giudiziaria) sia successiva al 1° gennaio 2017, sarebbe competente il Giudice di Pace di Legnano.

La Segreteria presso la Procura del Giudice di Pace non trasmetterà, quindi, richieste di archiviazione o atti di promovimento dell'azione penale per reati commessi, nei 18 Comuni menzionati prima del 2 gennaio 2016, né al Giudice di Pace di Busto Arsizio, né al Giudice di Pace di Legnano, sino alla prossima soluzione condivisa.

Il Procuratore della Repubblica

Gian Luigi FONTANA